

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018*)

OGGETTO: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi denominata “Reverie Comunità 1” sita nel Comune di Capena (RM), gestita dall’ “Associazione Reverie Comunità 1” (P. IVA 03788361008). Autorizzazione all’esercizio, a seguito del trasferimento del presidio da Via Madonna dei due Ponti Km. 3,300 – Capena (RM) alla nuova sede sita in Località Passo del Cavallone snc – Capena (RM) e contestuale conferma dell’accreditamento istituzionale, condizionato alle ulteriori verifiche a cura della ASL ROMA 4. Contestuale rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in ampliamento, di ulteriori n. 2 p.r. per trattamenti comunitari estensivi.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: “*Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”*”;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018, modificata e rettificata con successive determinazioni si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
- l'atto di organizzazione n. G14568 del 14.11.2018, di conferimento di incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione, accreditamenti e controlli" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla dr.ssa Daniela Russetti;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";

VISTO il DCA n. U00124 del 9.4.2013, con il quale, nell'ambito delle procedure di cui al DCA 90/2010, è stato confermato il titolo di autorizzazione all'esercizio e rilasciato l'accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato "Reverie

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018*)

Comunità 1", sito nel Comune di Capena (RM), Via Madonna dei Due Ponti s.n.c., per la seguente attività sanitaria:

STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA:

- n. 18 p.r. per trattamenti comunitari estensivi

PRESO ATTO che:

- con Determinazione n. 35/7 del 20.2.2018, acquisita agli atti regionali con note prot. n. 249435 e n. 249450 del 2 maggio 2018, il Comune di Capena, ha autorizzato la realizzazione della struttura ai sensi della LR 4/03 e s.m.i. presso il nuovo indirizzo sito in Capena (RM), Località Passo del Cavallone snc (distinto al catasto fabbricati foglio n. 17 – particelle 170 e 392)
- con nota acquisita al prot. reg. n. 247220 del 30 aprile 2018, il Legale Rappresentante dell' "Associazione Reverie Comunità 1" (P. IVA 03788361008), quale gestore della Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi di 18 p.r. denominata "Reverie Comunità 1" sita nel Comune di Capena (RM), Via Madonna due ponti km 3,300, ha presentato istanza di:
 - trasferimento della struttura nella nuova sede sita in Capena (RM), Località Passo Cavallone SNC, giusta autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Capena (RM) n. 35/7 del 20/2/2018;
 - rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in ampliamento rispetto al precedente titolo, di ulteriori 2 p.r. del medesimo livello assistenziale;

PRESO ATTO della regolarità dell'istanza e della completezza dell'allegata documentazione, l'amministrazione regionale, con nota prot. n. 383421 del 27.6.2018, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 di effettuare la verifica, di cui agli artt. 7 della L.R. n. 4/2003 e 9 del R.R. n. 2/2007, e quella di cui agli artt. 14 della L.R. n. 4/2003 e 8 del R.R. n. 13/2007, presso la nuova sede del presidio denominato "Reverie Comunità 1", per la seguente attività sanitaria:

STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA:

- in regime di autorizzazione all'esercizio
n. 20 p.r. per trattamenti comunitari estensivi
(di cui n. 2 p.r. in ampliamento di nuova autorizzazione);
- in regime di accreditamento istituzionale:
n. 18 p.r. per trattamenti comunitari estensivi
(accreditati con DCA n. U00124/2013);

PRESO ATTO che con nota pervenuta all'amministrazione regionale in data 16 novembre 2018 il legale rappresentante dell' "Associazione Reverie Comunità 1" (P. IVA 03788361008) ha reso noto che *"il contratto di locazione della struttura oggetto della richiesta di trasferimento era in scadenza al 31 di agosto; scadenza che con grande contenzioso con la proprietà siamo riusciti a prorogare al 30 novembre prossimo venturo; facevamo anche presente che per quella data venendo, dopo, a mancare i requisiti di agibilità logistica e sanitaria (contratti di fornitura di energia elettrica e manutenzione impianti, raccolta dei rifiuti – tutti disdetti-, forniture*

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

reindirizzate alla nuova sede etc.) avremmo necessariamente dovuto lasciare la vecchia sede.

E' nostra intenzione avviare le procedure di trasferimento da martedì 20 novembre p.v., procedure che, data la delicatezza delle situazioni cliniche che si dovranno gestire con la necessaria gradualità, si concluderanno entro il 30 novembre 2018 con la riconsegna delle chiavi della vecchia sede alla proprietà”;

RICHIAMATI:

- il combinato disposto dell'art. 6 e 7 della L.R. 4/03, che dispone che il trasferimento di strutture sanitarie e socio sanitarie è subordinato al rilascio del provvedimento regionale di autorizzazione all'esercizio;
- il successivo art. 12, comma 2, che prevede, nel caso di esercizio di attività sanitaria in carenza di titolo autorizzativo, *“l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonché l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura”;*

VISTA la nota prot. n. 55252 del 20.11.2018, acquisita pari data al prot. reg. n. 732856, con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 4 ha trasmesso:

- il parere favorevole in merito al possesso dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA 8/2011 e s.m.i. del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 190676 del 20.11.2018;
- il parere del Direttore della UOSD Governo della Rete degli Erogatori prot. n. 132277 del 20.11.2018, rilasciato *“sotto condizione”* limitatamente al completamento delle verifiche dei requisiti di cui al DCA 469/2017 *“al fine di permettere alla struttura, già in contenzioso con la proprietà dello stabile in attuale uso, e vista l'ultima scadenza concessa alla stessa in fino al 30/11/2018”*, fermo restando il parere favorevole in merito al possesso dei requisiti minimi autorizzativi e l'adeguatezza alla normativa vigente della dotazione organica della struttura;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la struttura nella quale si intende trasferire l'attività sanitaria, sita in Capena (RM), Località Passo del Cavallone snc, oggetto dell'istanza acquisita al prot. n. 247220 del 30 aprile 2018 risulta, sotto ogni profilo, conforme alla vigente normativa in materia di requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA 8/2011;
- una volta assicurati i requisiti di sicurezza sotto il profilo strutturale, tecnologico ed organizzativo, risulta di prioritaria importanza, per l'amministrazione regionale, garantire la continuità assistenziale degli ospiti della struttura, di modo che le procedure amministrative non interferiscano negativamente sul processo terapeutico;

PRESO ATTO, infine, che:

- l'art. 14, comma 4 della L.R. 4/03 stabilisce che l'accreditamento istituzionale può essere rilasciato anche *“sotto condizione”;*
- l'art. 4 del RR n. 13/07 dispone che *“Nel caso di presenza di condizioni circa i tempi di adeguamento, il provvedimento indica il termine per l'adeguamento stesso, trascorso il quale la direzione regionale (omississ), dispone un ulteriore riscontro documentale o sopralluogo, attivando la commissione di verifica”;*

Segue decreto n. _____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:

1. al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007, in favore del presidio residenziale psichiatrico denominato "Reverie Comunità 1", gestito dall'"Associazione Reverie Comunità 1" (P. IVA 03788361008), trasferita dalla sede sita in Capena (RM), Via Madonna due Ponti snc. alla nuova sede sita in Capena (RM), Località Passo del Cavallone snc, per la seguente attività sanitaria:

STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA:

- n. 18 p.r. per trattamenti comunitari estensivi;
2. al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in ampliamento, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007, per la seguente attività sanitaria:
 - n. 2 p.r. di SRTR per trattamenti comunitari estensivi;
 3. alla conferma dell'accreditamento istituzionale, per le attività di cui al DCA n. U00124/2013, condizionato risolutivamente al completamento con esito positivo delle verifiche da parte della ASL Roma 4, secondo le modalità previste al successivo punto 4;
 4. a dare mandato, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di completare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data di notifica del presente atto. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento concesso;

CONSIDERATO, infine, che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette, previo congruo avviso, a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1. rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007, in favore del presidio residenziale psichiatrico denominato "Reverie Comunità1", gestito dall'"Associazione Reverie Comunità 1" (P. IVA 03788361008), trasferita dalla sede sita in Capena (RM), Via Madonna due Ponti snc. alla nuova sede sita in Capena (RM), Località Passo del Cavallone snc, per la seguente attività sanitaria:

STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA:

- n. 18 p.r. per trattamenti comunitari estensivi;

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

2. rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, in ampliamento, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007, per la seguente attività sanitaria:
 - n. 2 p.r. di SRTR per trattamenti comunitari estensivi;
3. confermare l'accreditamento istituzionale preesistente, limitatamente alla attività di cui al DCA n. U00124/2013, condizionato risolutivamente al completamento con esito positivo delle verifiche da parte della ASL Roma 4, secondo le modalità previste al successivo punto 4;
4. dare mandato, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di completare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data di notifica del presente atto. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento concesso;
5. confermare, quale Medico Responsabile della struttura, il Dott. Piero Venturi, nato a Faenza (RA) il 22.4.1956, laureato in Medicina e chirurgia, specializzato in Psichiatria, iscritto all'albo dei medici Chirurghi e degli odontoiatri di roma al n. 48026;
6. null'altro è variato rispetto a quanto disposto con il DCA n. U00124 del 9.4.2013.

Per effetto del presente provvedimento, la configurazione della struttura risulta la seguente:

STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA di complessivi 20 p.r.:

- in regime di autorizzazione all'esercizio
n. 20 p.r. per trattamenti comunitari estensivi
(di cui n. 2 p.r. in ampliamento di nuova autorizzazione);
- in regime di accreditamento istituzionale:
n. 18 p.r. per trattamenti comunitari estensivi
(già accreditati con DCA n. U00124/2013);

Il presente provvedimento sarà notificato, a mezzo PEC: all' "Associazione Reverie Comunità 1" (P. IVA 03788361008), con sede legale nel Comune di Capena (RM), via Madonna Due Ponti snc, legalmente rappresentata dal dott. Giampiero Di Leo, nato a Roma il 23.2.1943, all'indirizzo: reveriecomunita@pecposta.it; al Comune di Capena (RM), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo.comunedicapena@legalmail.it; alla ASL Roma 4, nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura, all'indirizzo: protocollo@pec.aslroma4.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto

Segue decreto n. _____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

L'accREDITAMENTO istituzionale, confermato con il presente provvedimento, prevede che le prestazioni possano essere poste a carico del sistema sanitario regionale esclusivamente secondo quanto previsto dall'accordo contrattuale di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs 502/92. Resta salva la facoltà per l'amministrazione regionale di intervenire, oltre che sul titolo di accreditamento, anche sulla remunerazione, nel caso di mancato accertamento della garanzia di continuità dei requisiti ulteriori di accreditamento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

